



Istituto Nazionale di Statistica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' ATTESTANTE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI, PER SOGGETTI CHE SVOLGONO INCARICO/ATTIVITA' DI:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (*ove necessario*);
- (*esclusivamente il titolare dell'ufficio competente*) adozione di pareri, di valutazioni tecniche e di atti endo-procedimentali

OPPURE, ove previsti:

- presidente o membro della commissione giudicatrice;
- componente del seggio di gara.

Il sottoscritto Luciano Valle
nato a Roma il 26/01/1963
residente a Roma, via Cipriano Facchinetti, 67
Qualifica: Dirigente Tecnologo
Struttura di assegnazione: DCIT

Con riferimento alla seguente procedura:

Fornitura di apparati in fibra per SAN e servizi professionali

In qualità di soggetto che svolge attività di/incarico di:

☐ **presidente della commissione giudicatrice**

Consapevole:

- delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R.;

- che, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, la violazione degli obblighi previsti dal Codice medesimo integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e che, ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, da' luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni;

sotto la propria personale responsabilità, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché dall'art. 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 35-*bis* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 3, 6, 7, 8 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento Istat (approvato dal Consiglio dell'Istituto nella seduta n. 18/22 del 29 luglio 2022) e **preso atto** di quanto riportato nel PIAO anno in corso - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza, nonché dei controlli che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare in relazione alla veridicità delle dichiarazioni presentate,

SI OBBLIGA

a conformare la condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza ed imparzialità, prontamente astenendosi in caso di conflitto di interessi, nonché segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al dirigente competente ed alla Direzione centrale delle risorse umane.

A tal fine

DICHIARA

1. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

2. con riguardo alla procedura di gara indicata, di **non avere** alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché di cui al D.P.R. n. 62/2013 - Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici ed al Codice di Comportamento Istat;

Ed in particolare:

A. di **non avere** direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla mia imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione (art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023);

B. che **non sono coinvolti** interessi personali, ovvero interessi di parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, conviventi, oppure di persone con le quali si hanno rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui io o il mio coniuge abbiamo causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente (art. 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici e art. 7 del Codice di Comportamento Istat);

C. che **non sussistono** altre gravi ragioni di convenienza (art. 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici e art. 7 del Codice di Comportamento Istat);

D. di

☐ **NON AVERE AVUTO**

negli ultimi tre anni, **rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti**, che svolgono attività di interesse rispetto alla funzione istituzionale esercitata.

ELENCO rapporti di collaborazione comunque denominati con soggetti privati

Denominazione soggetto privato	Durata del rapporto dal al	Tipologia di rapporto di collaborazione	Indicare se diretto o indiretto (specificare nel 2° caso)	Retribuito (SI/NO)

3. che non sussistono ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa (quali, ad es., quelle di cui all'art. 14, comma 2, del Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici);

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - Regolamento Europeo sulla Protezione Dati) circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Sede,

In fede

NOTA INFORMATIVA

Principali norme di riferimento in tema di cause di incompatibilità/astensione (provvedimenti secondo l'ordine di citazione nel testo):

- DPR n. 445/2000

Articolo 75, comma 1 - Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76, commi 1, 2 e 3 - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

- DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dipendenti pubblici

Art. 2, comma 3 – Ambito di applicazione

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Articolo 3, commi 1 e 2 - Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 - Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Articolo 8 - Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Articolo 14, commi 1 e 2 - Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

- **D.Lgs. n. 36/2023**

Articolo 16 - Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Articolo 93, commi 5 e 7 - Commissione giudicatrice

5. Non possono essere nominati commissari:

a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

Allegato I.2, articolo 2, comma 2 - Modalità di individuazione del RUP

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- **Legge n. 241/1990**

Articolo 6-bis - Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

- **D.Lgs. n. 165/2001**

Articolo 35-bis - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

- **Codice di comportamento Istat adottato dal Consiglio nella seduta del 22 gennaio 2016**

Art. 6, commi 1, 2 e 3 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Il dipendente evita qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d'interesse.

2. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla vigente normativa in materia, all'atto dell'assunzione e, successivamente, a quello di assegnazione all'ufficio, il dipendente informa per iscritto, rispettivamente, l'Amministrazione e il dirigente della struttura di appartenenza, di tutti i rapporti di collaborazione retribuiti che lo stesso intrattenga o abbia intrattenuto negli ultimi tre anni con soggetti privati.

3. I soggetti privati di cui al comma precedente sono tutti quelli che operano nel ramo di competenza della struttura di appartenenza del dipendente o nei confronti dei quali l'attività, anche provvedimentale, della medesima struttura è destinata a produrre effetti.

Articolo 7 - Obbligo di astensione

1. Il dipendente è tenuto ad astenersi dall'adottare decisioni o dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In tali ipotesi, il dipendente informa in forma scritta il dirigente della struttura organizzativa di appartenenza, specificando le ragioni dell'astensione; la relativa informazione deve essere resa con termine

di preavviso di 10 giorni rispetto al termine previsto per l'adozione degli atti che vincolano il dipendente ad astenersi